



*DIOCESI DI CASSANO ALL'JONIO*  
L'AMMINISTRATORE DIOCESANO

---

Prot. n. 307/AD/2011

Con il presente Atto si approva il Regolamento della Biblioteca Diocesana della Diocesi di Cassano all'Jonio (Allegato 1).

La Biblioteca Diocesana di Cassano all'Jonio (CS) provvede alla raccolta ordinata di documenti manoscritti, stampati o elaborati con altro mezzo finalizzato alla trasmissione di testi e immagini, di proprietà della Diocesi di Cassano all'Jonio..

Il Regolamento, predisposto per la salvaguardia, la fruibilità e la valorizzazione delle collezioni conservate nel Museo Diocesano, intende disciplinare l'attività della Biblioteca, che assume ufficialmente la denominazione di Biblioteca Diocesana.

Le disposizioni in esso contenute si prefiggono di integrare le norme previste dal Codice di diritto canonico e quelle emanate dalle competenti autorità in materia di musei diocesani nel rispetto delle norme concordatarie.

Il Regolamento allegato, approvato, viene redatto in duplice copia, e trasmesso ai competenti uffici di Curia perché si conservi e venga fatto debitamente osservare.

Cassano all'Jonio, 5 agosto 2011



Il Cancelliere  
Mons. Giuseppe De Cicco  
*Mons. Giuseppe De Cicco*

L'Amministratore Diocesano  
Mons. Francesco Oliva

*Francesco Oliva*



# DIOCESI DI CASSANO ALL'JONIO

## L'AMMINISTRATORE DIOCESANO

---

### REGOLAMENTO BIBLIOTECA DIOCESANA

#### ART. 1. NATURA, FINALITÀ E TIPOLOGIA

§. 1 La Biblioteca Diocesana di Cassano all'Jonio (CS), al servizio della comunità della Diocesi, è una raccolta ordinata di documenti manoscritti, stampati o elaborati con altro mezzo finalizzato alla trasmissione di testi e immagini, di proprietà della Diocesi di Cassano all'Jonio.

§. 2. Ente proprietario della Biblioteca è la Diocesi di Cassano all'Jonio con sede in Cassano all'Jonio (Cs), piazza S. Eusebio n. 1.

§. 3. La Biblioteca Diocesana ha la sua sede principale in Cassano all'Jonio, piazza S. Eusebio n. 1. Può allestire altrove, se ritenuto necessario dall'Ordinario diocesano, una succursale con sala di consultazione dei testi più moderni e di attualità, in modo da rispondere alle richieste di formazione culturale, teologica e spirituale.

§. 4. La biblioteca Diocesana viene incontro alle esigenze di conservazione o di aggiornamento, ovvero adempiere ad entrambe le esigenze, anche con settori circoscritti di specializzazione.

#### ART. 2

- § 1. La *Biblioteca Diocesana* è una biblioteca di particolare rilevanza per il patrimonio posseduto e il servizio offerto.
- §. 2. La biblioteca è un bene culturale, e pertanto è accessibile agli studiosi esterni, secondo le disposizioni emanate dalla competente autorità ecclesiastica.
- §. 3. La Biblioteca Diocesana aderisce all'Associazione delle Biblioteche Ecclesiastiche Italiane (ABEI), partecipando alle sue attività.

#### ART. 3. ACQUISIZIONE E CONFLUENZA DI FONDI DIVERSI

- § 1. La biblioteca diocesana incrementa il proprio patrimonio attraverso acquisti, donazioni, scambi, legati, conferimento *ex officio* di fondi librari dipendenti da persone o uffici connessi al soggetto proprietario.
- § 2. All'atto dell'acquisizione i singoli volumi sono contrassegnati con il timbro o altro marchio indelebile della biblioteca, evitando in ogni caso alterazioni e danneggiamenti; sono altresì registrati nell'apposito registro di ingresso con l'annotazione del numero progressivo e della provenienza.



*DIOCESI DI CASSANO ALL'JONIO*  
L'AMMINISTRATORE DIOCESANO

---

ART. 4

- § 1. Devono essere opportunamente distinti i libri di proprietà dell'istituzione o dell'ente da quelli dei titolari degli uffici a essa connessi.
- § 2. È possibile collocare in deposito temporaneo o permanente presso altro luogo di conservazione determinati fondi librari per motivi di sicurezza o per facilitarne la consultazione. In tal caso si redige un verbale, con allegato un dettagliato inventario del materiale consegnato, nel quale deve essere annotato che nulla viene mutato quanto alla proprietà dei fondi depositati.
- § 3. I fondi librari aventi carattere storico di particolare specializzazione o di pregio concessi in deposito devono conservare di norma la loro individualità e integrità..

ART. 5

È auspicabile che le aggregazioni laicali, i movimenti, i gruppi informali e i fedeli che svolgono particolari mansioni nella Chiesa non disperdano il proprio patrimonio librario, disponendo che a tempo debito esso confluisca nella biblioteca diocesana.

ART. 6. CATALOGAZIONE

I testi conservati nella biblioteca diocesana devono essere catalogati secondo un criterio che ne faciliti il reperimento e favorisca lo scambio di informazioni bibliografiche con altre biblioteche, in primo luogo con quelle ecclesiastiche.

ART. 7

- § 1. Il catalogo è predisposto secondo le regole aggiornate della biblioteconomia e nel rispetto della natura dei fondi e delle esigenze di documentazione del soggetto proprietario e dei possibili fruitori.
- § 2. Il catalogo viene costantemente aggiornato in modo da facilitare la gestione del materiale e le ricerche.

ART. 8

- § 1. Il catalogo generale della biblioteca può essere utilmente integrato da cataloghi per materia o per temi specifici, da repertori e da altri strumenti utili alla consultazione e alla ricerca, liberamente accessibili agli studiosi.
- § 2. Il bibliotecario utilizza i mezzi di catalogazione e di ricerca offerti dall'informatica sulla base delle indicazioni e usando gli strumenti concordati tra la C.E.I. e il Ministero per i beni e le attività culturali, secondo il programma CEIBIB.



*DIOCESI DI CASSANO ALL'JONIO*  
L'AMMINISTRATORE DIOCESANO

---

ART. 9. AGGIORNAMENTO, CONSERVAZIONE, RESTAURO, SCARTO

Il patrimonio bibliografico deve essere conservato e custodito con la massima diligenza, avendo cura per quanto possibile di incrementarlo.

ART. 10

- § 1. Il patrimonio bibliografico deve essere costantemente aggiornato, avendo particolare riguardo alle pubblicazioni inerenti alla teologia, alla S. Scrittura, alla Patristica, alla storia della Chiesa, alla letteratura e ad altre opere di più frequente consultazione.
- § 2. La biblioteca diocesana acquisisce copia di tutte le pubblicazioni concernenti la propria Chiesa particolare.

ART. 11

- § 1. **La biblioteca, con il relativo patrimonio bibliografico e documentario, deve essere protetta mediante sistemi antifurto e di protezione antincendio; l'impianto elettrico deve essere conforme alle vigenti norme di sicurezza.**
- § 2. Se necessario, devono essere installate apparecchiature per la regolazione della temperatura e dell'umidità.
- § 3. Il materiale più prezioso dev'essere conservato in armadi di sicurezza.
- § 4. **La spolveratura, la disinfezione e la disinfestazione degli ambienti della Biblioteca vengono eseguite periodicamente per garantirne la migliore conservazione, parimenti il restauro conservativo dei volumi. Dev'essere garantita la sicurezza degli utenti, facilitando l'accesso ai volumi in sala. L'uso di scale e di sgabelli è riservato al personale.**

ART. 12

- § 1. Nella biblioteca si esegua, per quanto possibile, la riproduzione in fotografia, microfilm o formato digitale dei libri più rari e preziosi, o di parti di essi, da utilizzare per evitare l'usura degli originali, per facilitare la ricerca e per soddisfare le richieste di riproduzione.

ART. 13

- § 1. Si esegua periodicamente la spolveratura, la disinfezione e la disinfestazione degli ambienti della biblioteca, avvalendosi di personale specializzato.



# DIOCESI DI CASSANO ALL'JONIO

## L'AMMINISTRATORE DIOCESANO

---

### ART. 14

- § 1. Si sottopongano a restauro conservativo i volumi che necessitano di tale intervento. Effettuato il restauro, i volumi siano conservati in condizioni ambientali adatte e con le debite precauzioni.

### ART. 15

- § 1. Ove si renda necessario lo scarto di volumi, si deve evitare la loro distruzione e si deve provvedere al loro scambio o alla vendita ad altre biblioteche interessate, dando la precedenza alle altre biblioteche ecclesiastiche del territorio. Analogo criterio è seguito per i doppi. Se la collocazione presso altre biblioteche risulta impossibile ovvero se si tratta di materiale non direttamente pertinente alla specializzazione della biblioteca, si deve ricorrere al mercato dell'antiquariato, nel rispetto della normativa in materia di tutela del materiale antico e di particolare pregio.
- § 2. Qualora la distruzione si renda necessaria per motivi igienici o per grave deperimento dei pezzi, si deve avere cura, nei limiti del possibile, di riprodurre le parti superstiti a scopo di documentazione.

### ART. 16. PERSONALE

- § 1. Il Direttore della biblioteca diocesana è scelto e nominato dal vescovo tra le persone che hanno specifica competenza e adeguata preparazione in materia. E' socio dell'Associazione dei bibliotecari ecclesiastici italiani (A.B.E.I.) e partecipi alle sue attività.
- § 2. Il Direttore, con l'autorizzazione del Vescovo, può avvalersi di collaboratori per la custodia, la vigilanza e le altre mansioni a livello esecutivo. Se le circostanze lo consigliano, in presenza di idonea preparazione, si può ricorrere alla collaborazione di personale volontario.
- § 3. Il personale dev'essere dotato di adeguate conoscenze del materiale bibliografico ecclesiastico, in modo da catalogarlo e conservarlo correttamente e da coglierne la funzione e il significato, per poter offrire valida consulenza a chi intende consultarlo.

### ART. 17. CONSULTAZIONE. CONDIZIONI GENERALI

- § 1. La biblioteca diocesana è aperta alla consultazione dal lunedì al Venerdì secondo un orario esposto al pubblico, per un numero di ore non inferiore alle diciotto settimanali.
- § 2. La consultazione dei volumi a scopo di studio o di ricerca è consentita con ampia libertà, adottando le necessarie cautele sia nell'ammissione degli studiosi sia nell'accesso al materiale.
- § 3. All'interno del patrimonio librario il responsabile può selezionare un insieme di documenti la cui consultazione è esclusa o circoscritta a persone che conducono ricerche di un determinato livello scientifico ovvero al personale dell'ufficio o del soggetto proprietario.



# DIOCESI DI CASSANO ALL'JONIO

## L'AMMINISTRATORE DIOCESANO

---

### ART. 18

Nei locali della biblioteca sono opportunamente distinti: la sala di studio ed eventualmente di consultazione, la direzione, i laboratori per il personale e le riproduzioni e gli ambienti di deposito.

La sala di studio dev'essere accuratamente sorvegliata.

### ART. 19

- § 1. Per accedere alla biblioteca occorre compilare l'apposito modulo di ammissione, specificando le generalità, l'indirizzo e il recapito telefonico, nonché il tipo di materiale che si intende consultare. I dati personali devono essere trattati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
- § 2. L'utente che chiede di accedere alla biblioteca deve prendere visione delle norme di regolamento che disciplinano l'accesso, la consultazione e i servizi, e impegnarsi a osservarne integralmente le disposizioni e le successive eventuali integrazioni e/o modifiche, affisse nei locali della biblioteca.
- § 3. L'ammissione degli studiosi alla consultazione, che deve essere in ogni modo facilitata, è comunque riservata al responsabile della biblioteca, il quale valuta le domande sulla base dei requisiti del richiedente. La consultazione può essere negata quando vi siano pericoli per la conservazione dei documenti.
- § 4. L'utente si impegna a consegnare alla biblioteca una copia delle pubblicazioni da lui prodotte con riferimento al materiale conservato presso la biblioteca stessa. Si assicuri la dovuta riservatezza e tutela alle tesi di dottorato depositate presso la biblioteca.

### ART. 20

- § 1. La richiesta di materiale per la consultazione si effettua mediante compilazione di apposita scheda prestampata. Il responsabile può fissare un numero massimo di pezzi consultabili giornalmente e l'orario limite oltre il quale non è più consentita la richiesta, tenendo presente il numero degli utenti presenti, l'ubicazione dei volumi, il personale di servizio disponibile al momento.
- § 2. L'utente che desidera proseguire la consultazione nei giorni successivi può chiedere che il materiale consultato rimanga disponibile e non venga ritirato.

### ART. 21

- § 1. La consultazione di materiale manoscritto o antico a stampa può essere soggetta a specifiche limitazioni, quali, ad esempio, la verifica delle effettive capacità del richiedente di leggerne o decifrarne il contenuto, la presentazione scritta del rispettivo docente nel caso di studenti universitari che devono condurre ricerche specifiche, il deposito di un documento di identità durante la permanenza in sala.



# DIOCESI DI CASSANO ALL'JONIO

## L'AMMINISTRATORE DIOCESANO

---

### ART. 22

Il materiale archivistico posseduto dalla biblioteca è soggetto ai vincoli di consultazione vigenti nella legislazione canonica e civile in materia di documenti d'archivio.

### Art. 23

- § 1. Il materiale dato in consultazione deve essere maneggiato con cautela per prevenire ogni forma di deterioramento. Chi danneggia o smarrisce il materiale a lui affidato in consultazione o in prestito deve procurare un esemplare integro e in buone condizioni, ovvero rifondere una cifra pari al doppio del valore aggiornato del pezzo danneggiato o smarrito.
- § 2. Agli utenti può essere revocato l'accesso alla biblioteca nel caso in cui dimostrino di non maneggiare con la debita cura il materiale in consultazione.

### Art. 24

- § 1. L'utente non può accedere ai depositi librari per la ricerca e il prelievo diretto dei volumi né può avere in consultazione il medesimo manoscritto o libro antico contemporaneamente ad altro utente.
- § 2. Nella consultazione dei manoscritti si può fare uso solamente della matita cancellabile.

### Art. 25

Per nessun motivo è permesso portare i volumi fuori della biblioteca, fatta eccezione per il prestito, quando previsto.

### ART. 26. NORME DISCIPLINARI

- § 1. Nella sala di studio e nei locali adiacenti sono prescritti il silenzio, un comportamento consono alla natura del luogo e un modo di vestire adeguato all'ambiente.  
Nelle sale è vietato fumare e consumare cibi o bevande.  
Prima di accedere alle sale di studio, gli utenti depositano in apposito guardaroba cappotti, soprabiti, giubbotti, borse, ombrelli e altri oggetti ingombranti.
- § 2. La sala di lettura non può essere adibita come spazio per altre attività che prescindano dalla consultazione di volumi appartenenti alla biblioteca. L'uso di libri personali, che dovranno in ogni caso essere verificati dal personale all'ingresso e all'uscita dalla sala, è consentito solo come ausilio per lo studio di documenti effettivamente consultati nella biblioteca.
- § 3. A giudizio insindacabile della direzione può essere ammesso l'uso di computer portatili, per i quali la biblioteca fornisce l'energia elettrica, declinando però ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti arrecati agli apparecchi e/o ai dati in essi contenuti dalla connessione all'impianto elettrico.  
I singoli utenti sono in ogni caso responsabili dei danni arrecati dai loro apparecchi a persone o a cose.



# DIOCESI DI CASSANO ALL'JONIO

## L'AMMINISTRATORE DIOCESANO

---

### Art. 27. SERVIZI. Riproduzioni

- § 1. Dietro compilazione di apposito modulo di domanda e nel rispetto della normativa vigente la direzione può concedere la riproduzione fotostatica di parte dei volumi, esclusi i manoscritti, gli stampati del fondo antico e quelli preziosi o deperibili.
- § 2. La microfilmatura e altri tipi di riproduzione possono essere consentiti dal Direttore su presentazione di domanda scritta, con le dovute cautele e restrizioni.
- § 3. Se la biblioteca non è in grado di effettuare le riproduzioni richieste, si può ricorrere, a giudizio della direzione, a un operatore esterno di riconosciuta competenza. Le spese per qualunque tipo di riproduzione sono a totale carico del richiedente.

### ART. 28

- § 1. Le riproduzioni di ogni tipo sono concesse esclusivamente per motivi di studio personale, con le limitazioni e nel rispetto delle norme nazionali e internazionali vigenti in materia di diritti d'autore e di proprietà.  
Chi ha ottenuto di realizzare le riproduzioni si impegna a rispettare dette norme e si assume ogni responsabilità derivante dall'uso illecito delle medesime riproduzioni, operato anche da terzi.
- § 2. Si tutelino adeguatamente i diritti propri della biblioteca, richiedendo eventuali corrispettivi per i servizi resi e imponendo vincoli di utilizzo dei testi e delle illustrazioni di cui la biblioteca ha la proprietà esclusiva. I contributi ricevuti saranno debitamente registrati e rendicontati all'amministrazione diocesana.

### ART. 29. PRESTITO

- § 1. La biblioteca può concedere il prestito del materiale bibliografico, restando esclusi i manoscritti, i libri del fondo antico, il materiale anche moderno raro e di pregio, le opere di consultazione, i periodici e il materiale d'archivio. Per accedere al prestito deve essere compilata apposita scheda/tessera e può essere richiesto il deposito di una somma a titolo di cauzione. La direzione fissa le condizioni e la durata del prestito. Eventuali ritardi nella riconsegna possono comportare pene pecuniarie proporzionali e, nei casi più gravi, l'esclusione dal servizio.
- § 2. Il prestito per mostre ed esposizioni dev'essere concesso di volta in volta, dopo aver verificato attentamente lo stato di conservazione del materiale richiesto, le garanzie di sicurezza nel trasporto e nella sede di esposizione, l'adeguata copertura assicurativa, e deve avvenire nel rispetto delle norme canoniche e civili vigenti in materia.
- § 3. Per l'uscita dalla biblioteca di materiale manoscritto o a stampa anteriore al XVIII secolo è comunque necessaria l'autorizzazione scritta del Vescovo; per il materiale del XVIII secolo è necessaria l'autorizzazione del responsabile della biblioteca.



# DIOCESI DI CASSANO ALL'JONIO

## L'AMMINISTRATORE DIOCESANO

---

### ART. 30. COLLABORAZIONE

- § 1. Il direttore della biblioteca collabora con l'incaricato diocesano per i beni culturali, affinché il patrimonio affidato alle sue cure venga adeguatamente conservato e valorizzato.
- §. 2. Mantiene stretti rapporti di collaborazione con i responsabili dell'Ufficio Beni Culturali ed Arte sacra, del Museo e dell'archivio diocesano.
- §. 3. Annualmente, redigerà il piano programmatico, che, previa presentazione alla Commissione diocesana competente, sottoporrà, per l' approvazione, all' Ordinario Diocesano.

### ART. 31. INIZIATIVE COLLATERALI

- § 1. La biblioteca promuove periodicamente, per quanto possibile, manifestazioni (mostre, conferenze, seminari, ecc.) finalizzate a far conoscere il proprio patrimonio, nonché tematiche particolari documentabili attraverso il materiale conservato.
- § 2. La biblioteca collabora con le iniziative culturali e pastorali promosse dalla Chiesa locale e con le attività programmate dalle istituzioni culturali e scientifiche presenti nel territorio.

### ART. 32

- § 1. Nel rispetto della propria autonomia, la biblioteca instaura con le altre biblioteche esistenti sul territorio forme di collaborazione, quali, ad esempio, la condivisione dei dati catalografici, il prestito interbibliotecario, la programmazione differenziata delle acquisizioni nel caso di biblioteche operanti nel medesimo luogo, lo scambio di doppi.
- §.2. Al fine di facilitarne la consultazione, è possibile la concessione temporanea e la conservazione di determinati testi presso altri organismi diocesani, secondo le indicazioni e modalità stabilite dall'Ordinario.
- § 3. La biblioteca inoltre partecipa alle attività promosse dall'A.B.E.I.
- § 4. La biblioteca si interessa alle iniziative proposte dagli enti locali, dalle Regioni e dal Ministero competente, ricercando un cordiale rapporto di collaborazione in conformità con le disposizioni dell'Intesa e con le direttive degli uffici diocesani e regionali per i beni culturali ecclesiastici.

### ART. 33. FINANZIAMENTI

- § 1. La Diocesi destina adeguate risorse al funzionamento della biblioteca e alla conservazione e custodia del patrimonio librario, avvalendosi anche delle provvidenze disposte dall'Ordinario, dalla Conferenza episcopale regionale, dalla C.E.I., dagli enti locali, dalle Regioni e dal Ministero per i beni e le attività culturali.
- § 2. A tale scopo viene utilizzato anche quanto incassato dall'erogazione di servizi agli utenti e per diritti di riproduzione.



*DIOCESI DI CASSANO ALL'JONIO*  
L'AMMINISTRATORE DIOCESANO

---

- § 3. Si promuovano gruppi o associazioni di sensibilizzazione con lo scopo, tra l'altro, di favorire donazioni da parte di privati destinate al finanziamento di specifiche iniziative (come il restauro e l'acquisto di suppellettile o di materiale librario).